

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/315 DELLA COMMISSIONE**del 4 marzo 2016****che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU), sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.
- (2) L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, non figurando nell'elenco dell'allegato IV, sono stati inseriti nell'elenco dal Consiglio e sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.
- (3) Il 2 marzo 2016 il CSNU ha deciso di aggiungere 16 persone fisiche e 12 entità all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive e ha aggiornato le informazioni identificative relative a una persona e a due entità. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IV. Dovrebbe essere modificato anche l'allegato V, in quanto sette delle entità e una persona figurano nell'elenco.
- (4) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

- 1) l'allegato IV è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*⁽¹⁾ GUL 88 del 29.3.2007, pag. 1.